



C/2026/3792

13.7.2026

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

relativa agli effetti della decisione (UE) 2026/1701 della Commissione sul regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea, che cessa di essere un atto nell'ambito della cooperazione rafforzata e diventa parte dell'*acquis*.

(C/2026/3792)

Il 10 luglio 2026 la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2026/1701 che conferma la partecipazione dell'Ungheria alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO).

Il regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO è stato adottato dal Consiglio il 12 ottobre 2017 ed è entrato in vigore il 20 novembre 2017.

L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è stata considerata concessa a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, terzo comma, TFUE.

Ai sensi dell'articolo 328, paragrafo 1, TFUE, la cooperazione rafforzata è aperta a tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

L'Austria, il Belgio, la Bulgaria, Cipro, la Croazia, l'Estonia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, l'Italia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, il Portogallo, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia e la Spagna hanno partecipato alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO dal momento dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/1939 nell'ottobre 2017.

I Paesi Bassi ⁽¹⁾ e Malta ⁽²⁾, nonché la Polonia ⁽³⁾ e la Svezia ⁽⁴⁾, hanno aderito alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO rispettivamente nel 2018 e nel 2024.

Il 29 maggio 2026 l'Ungheria ha notificato alla Commissione l'intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.

Il 2 agosto 2026, con l'entrata in vigore della decisione (UE) 2026/1701 della Commissione che conferma la partecipazione dell'Ungheria alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO, gli unici Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 sono l'Irlanda e la Danimarca, che non partecipano alle misure adottate a norma della parte terza, titolo V, TFUE in virtù, rispettivamente, dei protocolli n. 21 e n. 22 dei trattati.

Di conseguenza, il regolamento (UE) 2017/1939 e tutti i pertinenti atti di esecuzione cessano di essere atti nell'ambito della cooperazione rafforzata. Alla luce di quanto precede, l'articolo 20, paragrafo 4, seconda frase, TUE non si applica più a tali atti. Il regolamento (UE) 2017/1939 e tutti i pertinenti atti di esecuzione fanno pertanto automaticamente parte dell'*acquis* che deve essere accettato dagli Stati candidati all'adesione all'Unione.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2018/1094 della Commissione, del 1° agosto 2018, che conferma la partecipazione dei Paesi Bassi alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (GU L 196 del 2.8.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1094/oj>).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2018/1103 della Commissione, del 7 agosto 2018, che conferma la partecipazione di Malta alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (GU L 201 dell'8.8.2018, pag. 2, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1103/oj>).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2024/807 della Commissione, del 29 febbraio 2024, che conferma la partecipazione della Polonia alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (GU L, 2024/807, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/807/oj>).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2024/1952 della Commissione, del 16 luglio 2024, che conferma la partecipazione della Svezia alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (GU L, 2024/1952, 18.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1952/oj>).

A norma, rispettivamente, dei protocolli n. 21 e n. 22 dei trattati, l'Irlanda e la Danimarca non sono vincolate dal regolamento (UE) 2017/1939 e da tutti i pertinenti atti di esecuzione, né sono soggette alla loro applicazione, fatta salva la possibilità per l'Irlanda di notificare la sua intenzione contraria a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 21.
